




Comune dell'Aquila

Settore SS02 Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. **3153 del 08/08/2019**

OGGETTO: PERIMETRAZIONE DEGLI EDIFICI VINCOLATI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004 N. 42 (CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137), UBICATI ALL'ESTERNO DEI CENTRI STORICI.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

a seguito del sisma del 2009 sono stati sottoposti a vincolo, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, numerosi immobili di particolare pregio storico e artistico che son ostati danneggiati dal sisma e che pertanto si rende necessario disciplinare, per detti immobili, l'applicazione dell'articolo 14 comma 5-bis della legge n. 77/2009.


Visto:

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 7 aprile 2009, recante ad oggetto *“Dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”*;

l'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modifiche dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, n. 3833, con cui si dispone che il Presidente della Regione Abruzzo, già Commissario delegato per le attività di cui all'art. 4, comma 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio adottate per superare il contesto emergenziale;

il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”*;

l'art. 2, comma 12 bis del citato decreto legge, che prevede che *“i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, predispongono, d'intesa con il presidente della Regione Abruzzo – Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, sentito il presidente della provincia, e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica*



Comune dell'Aquila

ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto degli insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1”;

l’articolo 14, comma 5 bis del medesimo decreto legge che prevede che “i sindaci dei comuni di cui all’articolo 1, comma 2, predispongono, d’intesa con il presidente della Regione Abruzzo – Commissario delegato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, d’intesa con il presidente della provincia nelle materie di sua competenza, piani di ricostruzione del centro storico delle città, come determinato ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell’abitato, nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009”; l’attuazione del piano avviene a valere sulle risorse di cui al comma 1. Ove appartengano alla categoria di cui all’articolo 10, comma 3, lettera a), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero in caso di particolare interesse paesaggistico attestato dal competente vice commissario d’intesa con il sindaco, gli edifici civili privati possono essere ricostruiti a valere sulle predette risorse nei limiti definiti con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, tenuto conto della situazione economica individuale del proprietario. La ricostruzione degli edifici civili privati di cui al periodo precedente esclude la concessione dei contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) ed e).

Visto inoltre:

*l’articolo 2 del Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo del 9.03.2010, n.3: *Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali – Perimetrazioni;**

la nota dell’U.S.R.A. protocollo n. 17963 del 17/12/2015 con la quale si dispone che, stante il superiore interesse alla tutela del bene vincolato, per la fattispecie di edifici civili privati di cui all’articolo 14 comma 5-bis della legge n. 77/2009 il contributo è da intendersi di natura oggettiva ed indipendente dalla titolarità del richiedente;

l’articolo 83 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore Generale del Comune di L’Aquila.

Considerato quindi che:

agli edifici ubicati all’interno dei centri storici, vincolati ai sensi del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” si applicano le norme di cui dell’articolo 14 comma 5-bis della legge 77/2009;

gli edifici vincolati ubicati all’esterno dei centri storici del capoluogo e delle frazioni, presentano lo stesso pregio e pertanto caratteri tipologici e costruttivi analoghi a quelli ubicati all’interno dei centri storici e pertanto necessitano della stessa attenzione e cura nella definizione ed esecuzione degli interventi di restauro e miglioramento sismico;

*il comma 1.4 dell’articolo 2 del Decreto n. 3 del Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo prevede che possono essere perimetrati ai fini della presentazione dei piani di ricostruzione *gli edifici storici vincolati ai sensi del Codice dei BB.CC.* indipendentemente dalla loro ubicazione;*

*l’articolo 83 c.2 delle NTA del P.R.G. del comune di L’Aquila prevede che per gli edifici di particolare pregio storico, artistico e ambientale e di interesse tipologico e costruttivo non ricadenti all’interno della zona A del centro storico del capoluogo, *i criteri di intervento sono gli stessi previsti dall’art. 56 delle presenti Norme per gli interventi di Restauro nella Zona A del centro Storico del Capoluogo.**



Comune dell'Aquila

Ritenuto pertanto:

di dover garantire la stessa attenzione e cura nella definizione ed esecuzione degli interventi di restauro e miglioramento sismico agli edifici vincolati ai sensi del Codice 42/2004 ancorché ubicati all'esterno dei centri storici.

VISTO:

Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

Il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165;

Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Il Regolamento di Contabilità;

Considerato altresì che sul presente atto il Dirigente esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 49 e 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni.

Attestato che ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. ordinamento EE.LL. n. 267/2000, la presente determinazione, **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo.

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. ordinamento EE.LL. n. 267/2000 **non necessita** del parere di regolarità contabile reso dal Dirigente competente.

Atteso che i sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

Acclarata la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL);

Verificato infine il rispetto degli obblighi di trasparenza di cui alle vigenti disposizioni in materia;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Che, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui di cui dell'articolo 14 comma 5-bis della legge 77/2009, gli edifici vincolati ai sensi dell'art.10 del Codice 42/2004, ancorché ubicati all'esterno dei centri storici, sono da considerarsi perimetrati ai sensi dell'art.2 del Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo del 9.03.2010, n.3.
- 2) Di dare atto che la presente determinazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/00 ss.mm.ii., **non comporta** impegno di spesa né diminuzione di entrata per l'Amministrazione Comunale o riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente.
- 3) Di dare atto che, ai sensi del D. Lgs n. 33/13 s.m.i. rubricato "Decreto Trasparenza", il presente documento verrà pubblicato sull'Albo Pretorio on-line del Sito Istituzionale del Comune di L'Aquila.
- 4) Di trasmettere copia della presente determina all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila.



Comune dell'Aquila

Successivamente, determina di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n.267 del 2000, e successive modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile del Procedimento

Roberto Evangelisti
(Firma Elettronicamente)

IL DIRIGENTE
(Firma Digitalmente)

